

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 settembre 2018, n. 324 **Mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio "Gamma S.r.l." quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Foggia, dalla sede di viale Ofanto n. 15 alla sede di viale Gentile nn. 67/69/71, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Laboratorio generale di base "Gamma S.r.l." (di seguito, *breviter*, il "Laboratorio 'Gamma S.r.l.'"), con sede a Foggia in Viale Ofanto n. 15, è stato accreditato istituzionalmente *ex lege* ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di "Patologia Clinica" (codice regionale 820643).

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* - successivamente modificata dalla L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 - ha disciplinato all'art. 28 il *"Trasferimento definitivo delle strutture accreditate"*.

Con nota n. AOO_151/22453 del 17 novembre 2015, la Sezione PAOSA (Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento) ha provveduto a rilasciare *"ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis [Trasferimento definitivo delle strutture accreditate] della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. [ratione temporis vigente, n.d.r.] l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del medesimo Comune di Foggia, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, del 'Laboratorio Gamma s.r.l.' sito a Foggia in viale Ofanto n.15, con la precisazione che, ai sensi del sopra riportato art. 28 bis:*

- *la S.V. potrà presentare contestualmente al Comune di Foggia ed alla scrivente Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento;*

- il Comune di Foggia, Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n.8/2004 e s.m.i., individuerà quindi il Dipartimento di Prevenzione (diverso da quello territorialmente competente) a cui conferire l'incarico di verificare presso la nuova sede, ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti sia minimi che ulteriori previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell'accreditamento della struttura;
- questa Sezione, acquisita la necessaria autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento e gli esiti della verifica relativa ai requisiti ulteriori, potrà rilasciare con Determina Dirigenziale l'atto di mantenimento dell'accreditamento della nuova sede.”.

La nota in oggetto, trasmessa con raccomandata A/R presso la sede autorizzata (e accreditata) del Laboratorio “Gamma S.r.l.” (id est, la sede di viale Ofanto n. 15 in Foggia), non è pervenuta al destinatario a causa del trasferimento già effettuato, come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata *de qua*.

In data 21 febbraio 2018, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Foggia ha effettuato un accertamento ispettivo presso la nuova sede del Laboratorio “Gamma S.r.l.” in viale G.Gentile n. 67/69/71 a Foggia, redigendo apposita nota n. 2362/2-1 di prot “P” del 22 febbraio 2018 trasmessa, insieme al relativo verbale ispettivo, anche al Sindaco del Comune di Foggia ed al Dipartimento di Prevenzione – SISP dell’ASL di Foggia, ed acquisita al protocollo della scrivente Sezione n. AOO_183/2738 del 26 febbraio 2018.

Nella predetta nota, tra l’altro, è rappresentato quanto segue:

“(…) PREMESSO CHE

- la dott.ssa Iafelice Loredana, legale rappresentante della GAMMA srl, allo stato non è stata in grado di esibire l'autorizzazione all'esercizio per la nuova struttura di via G.Gentile n. 67/71;
- dagli accertamenti effettuati unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che legge per competenza e presente all’ispezione, non sono state rilasciate autorizzazioni all’esercizio per la nuova struttura insistente in Foggia alla via Gentile n.67/71, oggetto della verifica ispettiva;
- la Regione Puglia – Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti Servizio Accreditamenti e Qualità – con nota n.AOO_151/22453 del 17/11/2015 trasmetteva al legale rappresentante della GAMMA srl con cui notificava: (...) [cfr. supra, n.d.r.];
- Il Dott. GELSI Pasquale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG competente, fa presente che la struttura, agli atti dell’ufficio, non risultava ancora autorizzata nella nuova sede poiché non era stato effettuato il sopralluogo preventivo da parte dell’ASL e la pratica era in itinere con riferimento all’esclusiva presentazione da parte della legale rappresentante dr.ssa IAFELICE Loredana del progetto per cambio di destinazione d’uso da uffici a laboratorio di analisi per il quale il citato Dipartimento si era espresso con parere favorevole in data 31.8.2015 con nota nr. U0074348 , tuttavia la stessa istanza è allo stato carente dal punto di vista documentale/amministrativo.”.

e, “in considerazione di quanto precede”, è richiesto alle Autorità in indirizzo, “per la violazione di cui all’art. 8 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9, sanzionata dall’art. 14, comma 1, lettera b) del medesimo dispositivo normativo:

- l’adozione urgente di provvedimento amministrativo (chiusura/sospensione dell’attività) finalizzata al risanamento della posizione autorizzativa della struttura in trattazione, in considerazione del fatto che allo stato attuale il laboratorio Gamma svolge attività di laboratorio generale di base per analisi cliniche e di diagnostica di laboratorio privo della necessaria autorizzazione all’esercizio;
- l’immediata sospensione della convenzione e del conseguente accreditamento istituzionale.”.

Per quanto sopra, con nota prot. n. AOO_183/3367 del 7 marzo 2018 ad oggetto “Laboratorio generale di base ‘Gamma S.r.l.’ con sede in Foggia, Viale Ofanto n. 15. Sospensione dell’accreditamento ex art. 21-quater, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241”, la scrivente Sezione, fatte salve le determinazioni di competenza del Comune di Foggia in relazione all’assenza di apposita autorizzazione all’esercizio in capo al Laboratorio “Gamma S.r.l.” presso la sede di via Gentile n. 67/69/71, ha disposto “la sospensione dell’accreditamento in capo al Laboratorio Gamma di Foggia – viale Ofanto n. 15 ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 della L. 7 agosto

1990, n. 241 per un periodo di 60 (sessanta) giorni, salva la proroga o riduzione del predetto termine che si dovesse rendere necessaria in ragione dei tempi di definizione del procedimento di competenza comunale”.

Con Pec del 16 marzo 2018, il Comune di Foggia-Gabinetto del Sindaco ha trasmesso alla scrivente la nota prot. n. 29405 di pari data, allegandovi l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 16.3.2018 con cui, visti, tra l’altro, l’istanza presentata dal legale rappresentante della Gamma S.r.l., d.ssa Loredana lafelice, nonché il nulla osta del Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica “Area Sud” dell’ASL FG “sotto il profilo igienico sanitario al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di medicina di laboratorio generale di base per trasferimento di sede”, il Sindaco del Comune di Foggia ha revocato la precedente ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2018 di cessazione immediata dell’attività e di chiusura dei locali.

Con istanza trasmessa a mezzo Pec a questa Sezione in data 26 marzo 2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione n. AOO_183/4355 del 27 marzo 2018, ad oggetto “Richiesta revoca della sospensione dell’accreditamento laboratorio Gamma s.r.l.”, il legale rappresentante del “Laboratorio Gamma S.r.l.” ha richiesto la revoca della sospensione dell’accreditamento ed il mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, allegandovi, tra l’altro, autocertificazione a mezzo della quale il legale rappresentante del Laboratorio “Gamma S.r.l.” ha dichiarato “di essere in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti; nulla è cambiato nella direzione sanitaria; la struttura sita in Foggia in Viale Giovanni Gentile 67/69/71 ha la seguente destinazione d’uso: Laboratorio di analisi”.

Con raccomandata A/R del 29 marzo 2018 il Comune di Foggia ha trasmesso la nota prot. n. 34782 del 27 marzo 2018, allegandovi l’“Autorizzazione n. 3/18 – SAN” prot. n. 30279 del 16 marzo 2018 con cui il Sindaco del Comune di Foggia, visti, tra l’altro:

- l’istanza presentata dal legale rappresentante del Laboratorio “Gamma S.r.l.” ai fini del “rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento dei locali dal Viale Ofanto n. 15 al Viale Gentile nn. 67,69 e 71”;
- il parere dell’ASL FG – Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica “Area Sud” con il quale si rilascia il nulla osta “sotto il profilo igienico-sanitario al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di medicina di laboratorio generale di base per trasferimento di sede, presso i nuovi locali siti in viale Gentile n. 67/69/71 in foggia alla dott.ssa Loredana lafelice titolare del Laboratorio Analisi denominato “Laboratorio Gamma Srl” da parte del Comune di Foggia ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 9/2017”;
- la nota della Regione Puglia – Sezione PAOSA prot. n. AOO_151/22453 del 17 novembre 2015 recante l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo di sede ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, ai sensi dell’art. 28-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (attualmente trasfusa nell’art. 28, comma 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.),
- la D.G.R. n. 142 del 6 febbraio 2018 “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno.” con cui la Giunta, preso atto della mancata determinazione del fabbisogno regionale relativo alle strutture di specialistica ambulatoriale, nelle more della determinazione dello stesso ha stabilito che i Comuni provvedano al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio; ha autorizzato “ai soli fini igienico sanitari” la dott.ssa lafelice Loredana, in qualità di legale rappresentante del Laboratorio “Gamma S.r.l.”, “al trasferimento dei locali del medesimo laboratorio dal viale Ofanto n. 15 al Viale Gentile nn. 67, 69 e 71”.

Con nota prot. n. AOO_183/5089 del 6 aprile 2018, tra l’altro, questa Sezione, ai sensi degli articoli 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017 [“La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il

provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”] e 29, comma 9 della medesima legge [“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”], ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Laboratorio 'Gamma S.r.l.' con sede in Foggia alla via Gentile nn. 67, 69 e 71, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, e quindi al mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede.

Con Pec del 30/07/2018 il Dipartimento di Prevenzione – SISP della ASL BT ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota prot. n. 47039 del 28/07/2018 con cui il Direttore del Dipartimento, visti l'esito del sopralluogo effettuato in data 28 luglio 2018 e la documentazione esibita, ha espresso *“GIUDIZIO FAVOREVOLE per il mantenimento dell'accreditamento dell'ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA DI LABORATORIO”* in capo al Laboratorio “Gamma S.r.l.”.

Con nota prot. n. 87915 del 23 agosto 2018, trasmessa a mezzo Pec a questa Sezione in data 30.08.2018, il Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia ha precisato che *“la citata autorizzazione sindacale n. 3/18-SAN del 16/03/2018, prot. n. 30279/2018 costituisce autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 9/2017”,* trasmettendo contestualmente *“copia della planimetria relativa alla struttura oggetto dell'autorizzazione (n.3/18 San) presentata unitamente all'istanza prot. gen. N. 0020226 del 23/02/2018 sia a questo ente sia alla ASL FG che ha espresso parere positivo su tutti gli aspetti tecnici implicati, giusta citato parere prot. 0020250/07/03/2018 ASLFG|N-38|P.”.*

Per quanto sopra, considerato:

- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori per il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede del “Laboratorio Gamma S.r.l.”, trasmesso a questa Sezione dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento rilasciata dal Comune di Foggia;

si propone, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio “Gamma S.r.l.” quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito di trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, dalla sede di viale Ofanto n. 15 alla sede di viale Gentile nn. 67/69/71, con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante del “Laboratorio Gamma S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo*

la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE

STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento

istituzionale del Laboratorio "Gamma S.r.l." quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito di trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, dalla sede di viale Ofanto n. 15 alla sede di viale Gentile nn. 67/69/71, con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante del Laboratorio "Gamma S.r.l." entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante del Laboratorio "Gamma S.r.l.", con sede legale a Foggia in Viale Gentile nn. 67/69/71;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Dirigente Area Gestione del Personale Convenzionato dell'ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)